



19735/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

404

pu ee1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. FRANCESCO - Presidente -
- Dott. ANTONIO GENOVESE
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

FALLIMENTO
 STATO PASSIVO -
 STUDIO ASSOCIATO.
 NOMINA

Ud. 07/07/2017 - CC

Con. 19735

R.G.N. 16634/2015

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16634-2015 proposto da:

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (omissis)

(omissis) , in persona del legale rappresentante, elettivamente
 domiciliato in (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso
 dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro


FALLIMENTO (omissis) S.R.L.;

- *intimata* -

avverso il decreto n. 6492/2015 del TRIBUNALE di MILANO,
depositato il 25/05/2015;

7598
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZIO.



Lu

Fallimenti e Società.it

Rilevato che:

Lo Studio Legale Tributario (omissis) ricorre con tre motivi per la cassazione del decreto numero 6492 del 2015 del Tribunale di Milano, depositato il 25 maggio 2015, che ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (omissis) S.r.l.

Quest'ultimo non ha svolto difese.

Considerato che:

Il primo motivo lamenta: «*Articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2751 bis numero 2 c.c.*», deducendo l'erroneità del decreto impugnato laddove ha escluso la legittimazione dello studio professionale a richiedere la liquidazione del relativo credito professionale, stante la ritenuta esclusiva natura personale della professione intellettuale.

Il secondo motivo lamenta: «*Articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 99 legge fallimentare e 115 c.p.c. in ordine alla natura dispositiva del procedimento di opposizione allo stato passivo*», deducendo l'erroneità del decreto impugnato laddove ha ritenuto rinunciata la prova per testi articolata nel ricorso finalizzata a dimostrare lo svolgimento diretto e personale della prestazione da parte del dottor (omissis).

Il terzo motivo lamenta: «*Articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c.*», deducendo l'erroneità del decreto impugnato laddove ha ommesso di rilevare la non contestazione della natura del credito da parte del curatore del fallimento.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.



lu

Il ricorso è manifestamente fondato.

È fondato il primo motivo.

Questa Corte ha affermato che la proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale e dunque l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751 *bis*, numero 2, c.c., salva la allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (Cass. 8 settembre 2011, n. 18455; Cass. 2 luglio 2012, n. 11052; Cass. 14 gennaio 2016, n. 443).

Il decreto impugnato, laddove ha affermato la assoluta ininfluenza della circostanza che la prestazione fosse stata svolta in concreto dal professionista va dunque cassato e le parti rinviate innanzi al Tribunale affinché venga rinnovato il giudizio sulla ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova alla luce del citato principio di diritto.

Il secondo e terzo motivo sono assorbiti.

Il decreto va cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà al principio dianzi rammentato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

- 8 AGO. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI



M. se
Passinetti

Il presidente

francesco A. Jovine